

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 10-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE COSTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Rinnovo della delega di cui all'articolo 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'emanazione dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto, specie a quanti erano parlamentari anche nella VII legislatura, il tormentato *iter* per la formulazione della legge n. 833 — con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale — ed in modo particolare la formulazione degli articoli riguardanti il personale.

Tra questi desidero ricordare l'articolo 47 che prevede specifiche deleghe in materia di stato giuridico ed economico per i dipendenti delle Unità sanitarie locali.

Con il predetto articolo si è inteso innanzi tutto riaffermare la necessità di omogeneizzare mediante una unica normativa tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo presteranno la loro attività nel Servizio sanitario nazionale.

Trattasi di personale di provenienza diversa, quali lo Stato, le Regioni, le province, i comuni, gli enti mutuo-previdenziali, eccetera, i quali, molto numerosi, sono ciascuno portatori di normative particolari e che debbono in qualche modo trovare attraverso la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 47 una uniformità di trattamento, non solo in attuazione di un dettato costituzionale, ma anche allo scopo di dare al nuovo Servizio sanitario una uniformità di normativa.

Come è facile immaginare il discorso è estremamente complesso e presenta notevoli difficoltà.

A quanto risulta, infatti, il Ministro aveva già predisposto nella passata legislatura una bozza di decreto che non è stata tuttavia presentata al Consiglio dei ministri prima per lo scioglimento anticipato delle Camere e successivamente per il lungo protrarsi della crisi governativa.

Va detto subito che il ministro Anselmi, nella preoccupazione che il termine del 30 giugno 1979, previsto dalla legge n. 833, era prossimo a scadere, ebbe la sensibilità di presentare un disegno di legge, di concerto con il Ministro del lavoro, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, con il Mi-

nistro del bilancio e della programmazione economica, tendente ad ottenere la proroga di tre mesi dalla data di scadenza prevista nell'articolo in discussione.

Se il disegno di legge fosse stato quindi approvato nei tempi previsti la nuova scadenza sarebbe stata il 30 settembre 1979 ed esso avrebbe avuto carattere solo formale e sarebbe stato giustificato dalla crisi governativa così a lungo protrattasi.

Oggi evidentemente il problema è molto più difficile, in quanto i tre mesi previsti dal provvedimento verrebbero a scadere, tenuto presente l'*iter* parlamentare, dopo il 1° gennaio 1980 e cioè dopo la data di entrata in funzione del Servizio sanitario nazionale.

L'augurio che formulo, a nome della intera Commissione, è che i tre mesi richiesti occorranza esclusivamente per adempiere ad una formalità in modo che, qualora i decreti fossero effettivamente già stati predisposti, la loro emanazione da parte del Governo potrebbe avvenire all'indomani della pubblicazione della presente legge.

La volontà più volte espressa da tutte le forze politiche che componevano la vecchia maggioranza e che oggi sono in gran parte sostenitrici della attuale formula di Governo induce a sperare che vengano scrupolosamente rispettati i termini per gli adempimenti previsti dopo il 1° gennaio 1980.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione sono stati approvati due emendamenti: il primo, di carattere formale, al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge, tendente a precisare l'avvenuta scadenza del termine di delega conferito al Governo con l'articolo 47 della legge di riforma sanitaria, il secondo, volto al fine di realizzare economie temporali, tendente ad inserire un nuovo articolo, dopo il primo, dal quale risulti l'eliminazione del termine di *vacatio legis*.

Riservandomi eventuali ulteriori chiarimenti, invito gli onorevoli senatori ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge.

COSTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

19 settembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare, tenuto conto della complessità della materia prevista dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, se sia opportuno ridurre alla metà i termini di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, come previsto nel 2° comma dell'articolo unico del disegno di legge.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

La delega conferita al Governo con l'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è rinnovata per la durata di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai soli fini dell'esercizio della delega di cui al comma precedente, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

La delega conferita al Governo con l'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e scaduta il 30 giugno 1979, è rinnovata per la durata di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.